

cuni legisti che sempre stanno in sala, chiamati referendarj, ovvero maestri delle richieste, i quali ricevono le suppliche e le querele dei poveri oppressi, che si porgono al re, e ascoltano e determinano in un luogo detto la sala bianca. Ma i negozj d'importanza che appartengono al principe ovvero al popolo, sono riferiti al domestico consiglio del re, nel quale entrano, secondo il volere del fu re Enrico, sedici grandi; e tutto quello che in esso si delibera è pubblicato per gride e proclami, li quali hanno vigore e forza di leggi, purchè non s'estendano a pena capitale, a diseredare alcuno, ovvero che non siano repugnanti di fatto alle leggi antiche. I contraffattori a detti proclami portano pena, ed il valore di essi dura secondo il volere o la vita del re. E questo è quanto appartiene alla potestà regia ed assoluta del re.

Ma quanto all'ordinaria e legittima, dico che è sottoposta alle leggi civili, municipali d'Inghilterra, concluse da tutti gli stati del regno, che insieme ridotti fanno il parlamento; il quale si fa in questo modo. Quando il re ha determinato di far nuove leggi, e di levar le vecchie, o mettere qualche gravezza, o finalmente regolare tutto lo stato, fa intendere per alcuni brevi ai signori e vescovi del regno, che siano prestì ad un certo luogo e giorno determinato, per trattare cose che sono di utilità pubblica. Fa anco intendere ai visconti di ciascuna provincia, cioè d'ogni contado, che eleggano due uomini plebei, che si chiamano borghesi, d'ogni città e castello, che in luogo del popolo vengano al parlamento. E perchè era pericoloso convocare tutto il popolo insieme, il quale poteva nei dispareri far tumulto e metter sedizione, però s'è cavato il numero predetto, che può essere da trecento, acciò che il tutto quietamente passi.